

Codice DB1413

D.D. 13 dicembre 2013, n. 3056

Autorizzazione idraulica n. 90/13 per i lavori di sistemazione tratto finale del torrente Fiumetta in comune di Stresa (VB). Richiedente: Comunita' Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona.

In data 18/11/2013 ns. prot. n. 69955/DB14.13 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona per i lavori di sistemazione di cui all'oggetto, previsti nel programma 2009-2010 del fondi ATO di cui alla L.R. 13/97 art. 8 comma 4..

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott.Geol. Sandro Lampertico e Ing. Francesca D'Elia – in base ai quali è previsto la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto delle opere è stato approvato dalla C.M. Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona con Determinazione del Responsabile del Servizio n°318 del 13/11/2013.

In data 03.12.2013, prot. n. 72905/DB1413 è pervenuto a questo Ufficio il parere favorevole della Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore V – Servizio Ambiente Tutela Faunistica rilasciato in data 26.11.2013 prot. n. 41359, ai sensi della L.R. n.37/2006 e s.m.i..

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in oggetto, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37/2006 e s.m.i.;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la C.M. Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona a realizzare le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- gli interventi dovranno essere coerenti con gli indirizzi tecnici di cui alla D.G.R. n° 38-8849 del 26 Maggio 2008 e, con le linee guida di cui alla D.G.R. n° 1-13451 del 08 Marzo 2010.

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Giovanni Ercole